



**UNIVERSITÀ  
di VERONA**

### **Decreto Rettorale**

Procedura valutativa per Professore Associato

### **IL RETTORE**

**VISTO** il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 30/12/2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento ed in particolare l'art. 24, commi 5 e 6;

**VISTO** il D.M. 02/05/2011 n. 236 che individua le posizioni ricoperte all'estero di livello pari a quella di Professore di II fascia;

**VISTO** il D.M. 12/06/2012 n. 159 concernente la rideterminazione dei settori concorsuali ai sensi dell'art. 5 del D.M. 29/07/2011 n. 336;

**VISTO** il D.M. 30/10/2015 n. 855 recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;

**VISTO** lo Statuto dell'Università di Verona;

**VISTO** il "Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010";

**VISTA** la Legge 30/12/2018 n. 145 e in particolare l'art. 1, comma 401, lett. b) che prevede l'indizione di procedure riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 15 aprile 2020, relativo alla programmazione del piano straordinario per i professori associati;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2020 di approvazione della citata programmazione e della relativa copertura finanziaria;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature straniere dell'11 novembre 2020 di approvazione del bando per la copertura di 1 posto di Professore Associato;

### **DECRETA**

#### **Art. 1 - Indizione della procedura valutativa**

L'Università di Verona indice la procedura valutativa (Cod. 2020paps24003) per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. 240/2010, presso il **Dipartimento di Lingue e Letterature straniere** per il **settore concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture inglese e anglo-americana - settore scientifico disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese**, con le seguenti caratteristiche:

|  |  |
|--|--|
| <b>NUMERO MASSIMO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DA PRESENTARE:</b> | 10   |
| <b>ESIGENZE DIDATTICHE E DI RICERCA:</b>                           | Esigenze didattiche: nell'ambito del settore L-LIN/10 – Letteratura inglese, con particolare riguardo al livello di laurea triennale<br><br>Esigenze di ricerca: nell'ambito del settore L-LIN/10 – Letteratura inglese, con particolare riguardo al periodo della Restaurazione |
| <b>SEDE DI SERVIZIO:</b>   | Verona, dipartimento di Lingue e Letterature Straniere.  |

#### **Art. 2 - Requisiti generali di ammissione**

Al procedimento di chiamata mediante procedura valutativa possono partecipare i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Verona in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale oggetto della procedura



alla quale il candidato partecipa e incardinati nel medesimo settore.

**Non possono partecipare coloro che al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.**

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della valutazione, con decreto motivato del Rettore notificato all'interessato.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

### **Art. 3 - Domanda di ammissione**

La domanda di ammissione alla procedura di chiamata, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica e **seguendo le linee guida** indicate alla pagina:

<https://pica.cineca.it/univr/2020paps24003>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

**Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. **Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.**

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 20.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale di Ateneo**. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile".

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima



dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;

- **in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate** il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, dovrà stamparlo e **apporre la propria firma, per esteso sull'ultima pagina dello stampato**. Tale firma, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Il candidato che intenda partecipare a più selezioni dovrà presentare per ogni procedura una domanda distinta con relativi allegati.

Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, settore concorsuale, settore scientifico disciplinare, dovrà dichiarare consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

1. la posizione di ricercatore a tempo indeterminato presso l'Ateneo di Verona e il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di professore di II fascia per il settore concorsuale oggetto del procedimento;
2. la cittadinanza posseduta;
3. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime. I candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi di leva per i cittadini italiani;
7. di essere fisicamente idoneo all'impiego;
8. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
9. di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale, conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10.01.1957, ovvero l'indicazione della data e dell'amministrazione presso cui è intervenuto il provvedimento di decadenza;
10. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della valutazione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da mancata o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.

Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati **in formato pdf**:

- 1) documento di identità in corso di validità;
- 2) il curriculum, datato e firmato dell'attività scientifica e didattica, comprensivo dell'elenco di tutte le pubblicazioni con i relativi coautori e con l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità e che le dichiarazioni rese nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46



e 47 del D.P.R. 445/2000;

3) pubblicazioni ed eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della selezione, presentati con le modalità di cui al successivo art. 4.

#### **Art. 4 - Modalità di presentazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli**

Le pubblicazioni scientifiche e i documenti che il candidato intende far valere ai fini della procedura vanno inviati esclusivamente, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3 del presente bando.

Sono valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.

Le pubblicazioni che non risultino allegare alla domanda di partecipazione con le modalità previste dal bando ed entro il termine di scadenza non potranno essere valutate dalla commissione giudicatrice.

Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 660/1945; a partire dal 2 settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n. 106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 252/2006.

Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

I cittadini dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei loro titoli:

1. indicandoli nel curriculum vitae, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), come indicato al precedente articolo (modalità da utilizzare per i titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni);
2. allegando i documenti in formato .pdf, corredati da una dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure, qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza. I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati esteri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

#### **Art. 5 - Commissione di valutazione**

La commissione di valutazione, nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha attivato la procedura è composta da tre professori, almeno due dei quali di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, secondo quanto disposto dall'art. 7 del "Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari" citato in premessa. La maggioranza dei componenti deve essere esterna all'Ateneo.

La commissione individua al proprio interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.



La commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione all'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo decorre il termine perentorio di 7 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.

La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina del Rettore salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della commissione. La proroga non può essere superiore a otto giorni.

La Commissione giudicatrice definisce i criteri di valutazione dei candidati e li invia al responsabile del procedimento, che provvede entro tre giorni alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo. Successivamente accede alla lista dei candidati e alla relativa documentazione.

#### **Art. 6 - Procedura di valutazione delle candidature**

Le attività oggetto di valutazione sono le seguenti:

- a) didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti;
- b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche;
- c) attività in capo clinico, ove prevista dal bando.

I candidati sono valutati positivamente ai fini del procedimento di valutazione a condizione del raggiungimento del giudizio di "buono" per ogni ambito di attività oggetto di valutazione.

La Commissione formula un dettagliato giudizio per ogni candidato dandone congrua e specifica motivazione sulla base dei criteri di cui al successivo art. 7 e redige l'elenco dei candidati valutati positivamente. Nell'ipotesi in cui il candidato sia unico la commissione formula un dettagliato giudizio sulla base dei criteri di cui al successivo art. 7 ed esprime una valutazione di sintesi positiva o negativa.

#### **Art. 7 - Criteri di valutazione applicati**

In conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.M. 04/08/2011 n. 344, la Commissione valuterà i candidati secondo gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, in riferimento allo specifico settore concorsuale ovvero al settore scientifico disciplinare ove indicato nel bando.

La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
- e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;



- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- e) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale

#### **Art. 8 – Regolarità degli atti**

Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della commissione giudicatrice.

Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

Il decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti inerente alla procedura sarà affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicato anche sul sito web di Ateneo all'indirizzo: <http://www.univr.it/it/concorsi>

La Relazione riassuntiva con i giudizi espressi dalla Commissione sarà resa pubblica, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione nel sito di Ateneo.

#### **Art. 9 – Proposta di chiamata**

All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento delibera motivatamente la proposta di chiamata del candidato valutato positivamente o in caso di più candidati valutati positivamente, di quello maggiormente rispondente alle esigenze didattiche e di ricerca indicate nel bando.

La delibera viene assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. Il procedimento di chiamata deve concludersi mediante delibera espressa del Consiglio di Dipartimento entro il termine di tre mesi dall'approvazione degli atti.

Tale proposta deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore dichiara il nominativo del candidato chiamato con proprio decreto da pubblicarsi all'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo.



#### **Art. 10 - Nomina in ruolo, diritti e doveri e trattamento economico e previdenziale**

La nomina in ruolo quale Professore associato e i relativi diritti e doveri sono disciplinati dalle disposizioni normative vigenti in materia. L'Amministrazione si impegna a corrispondere il trattamento economico e previdenziale per la qualifica di Professore associato previsto dalle disposizioni di legge.

#### **Art. 11 - Documenti per la nomina in ruolo**

Il Professore associato chiamato dovrà produrre all'Università di Verona – Direzione Risorse Umane – Area Personale Docente e Rapporti con l' AOUI – Via dell'Artigliere, 19 - 37129 VERONA – entro il termine di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il relativo invito, la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 12 – Trattamento dati personali**

L'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; un'informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo: [www.univr.it/it/privacy](http://www.univr.it/it/privacy)

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rimanda, in quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Ballani, Direzione Risorse Umane, Area Personale Tecnico Amministrativo e Reclutamento – U.O. Concorsi – Tel. 045/8028473 – 8552 - 8336; e-mail: [antonella.ballani@univr.it](mailto:antonella.ballani@univr.it) – PEC: [ufficio.protocollo@pec.univr.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it)

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università di Verona, via dell'Artigliere 8 - Verona e sarà disponibile in Internet all'indirizzo <http://www.univr.it/it/concorsi> e presso la Direzione Risorse Umane, Area Personale Tecnico Amministrativo e Reclutamento – U.O. Concorsi, Via dell'Artigliere 19, Verona.

prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.